



COMUNE DI CASTEL DI IUDICA
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

Ordinanza Sindacale n° 5 del 16/01/2023

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE EX ART. 18 DELLA LEGGE N.689 DEL 24 NOVEMBRE 1981

SINDACO

- Visti** i Verbali di Accertamento nn. 13, 14, 15, 16, 17 redatti il 16.12.2022 e nn. 23, 24, 25 redatti il 18.12.2022 dal personale in servizio presso l'Ufficio di Polizia Municipale del Comune di Castel di Iudica per la violazione dell'Ordinanza Sindacale n.36 del 25.10.2022 a carico di Enel Sole SRL con sede legale in Via Flaminia n°970 00189 Roma C.F. 02322600541 e P.IVA 05999811002 e notificate in pari data al domicilio digitale estratto dall'Indice Nazionale degli Indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC);
- Visto** il ricorso amministrativo a norma della Legge n.689 del 24.11.1981 recante *Modifiche al sistema penale* a firma di *omissis omissis* (c.f. *omissis*), procuratore legale per Enel Sole SRL, introitato al protocollo generale dell'Ente al n.598 del 13.01.2023;
- Considerato** quanto esposto ai punti I, II, III del sopra indicato ricorso;
- Ritenuti** non validi i motivi di ricorso e in particolare come nell'ordine seguito:
- punto I - *illegittimità derivata dei verbali*.
Il decreto n.625 del 25.11.2022 del Tribunale Amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Seconda Sezione) *sul ricorso numero di registro generale 1786 del 2022 non riconosce la richiamata illegittimità del provvedimento Sindacale, ma all'esito di una preliminare deliberazione, la non sussistenza dei presupposti richiesti dalla disciplina normativa per l'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti, finalizzata esclusivamente alla sospensione (non illegittimità) delle Ordinanze Sindacali impugnate, la cui validità è stata peraltro successivamente confermata con Ordinanza n.651 del 16.12.2022.*
 - punto II – *Violazione dell'Ordinanza n.36/2022 – Manifesta Irragionevolezza*.
La presunta illegittimità sollevata nei motivi di ricorso ignora la corretta natura del termine assegnato nel testo della stessa Ordinanza Sindacale n. 36 del 25.10.2022. Questa infatti, nella parte in cui statuisce “a partire dal 30.10.2022” non intende un termine (scadenza) concesso a Enel Sole SRL per l'adempimento, ma la data a partire dal quale è terminato sul territorio nazionale il periodo stagionale definito *ora legale*, a norma della Direttiva 2000/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 gennaio 2001. Il termine *ut supra* ha richiesto, solo per questo motivo, una rimodulazione programmata degli impianti di illuminazione pubblica. Pertanto nessun verbale è stato emanato in *spregio al contenuto della stessa Ordinanza Sindacale n.36 del 25.10.2022*;

- punto III – *In via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dei motivi di opposizione nn I e II.*

Il richiamo all'unicità della condotta omissiva messa in atto da Enel Sole SRL, non adempiendo alle disposizioni dell'Ordinanza Sindacale n.36 del 25.10.2022 è smentita dal tipo/natura di violazione commessa a norma della Legge n.689 del 24 novembre 1981. Infatti la condotta omissiva della ricorrente non consiste in un solo intervento di adeguamento dell'impianto, ma in una molteplicità di interventi commisurati al numero di linee dell'impianto di pubblica illuminazione da adeguare. E il superiore carattere differito è ulteriormente confermato da Enel Sole SRL stessa, che ha tardivamente adeguato gli impianti, adempiendo alle disposizioni dell'Ordinanza Sindacale n.36 del 25.10.2022, con più interventi tecnici reiterati in più giorni.

Considerato che a norma dell'art. 18 della Legge n.689/81 *l'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente, altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto;*

Visti:

- L'Ordinanza Sindacale n. 36 del 25.10.2022 recante in oggetto *Ulteriori disposizioni sulla regolazione degli orari di accensione e spegnimento dell'impianto di pubblica illuminazione nel Comune di Castel di Iudica;*
- Il D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 *Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;*
- Legge 24 novembre 1981, n. 689 *Modifiche al sistema penale;*

Per quanto in premessa, che si intende integralmente richiamato.

DISPONE

Di non accogliere il ricorso in oggetto e ritenere fondato l'accertamento.

ORDINA

Alla ricorrente, in premessa generalizzata, il pagamento della somma di €2014,90 (duemilaquattordici/90) comprensive di spese di lavorazione e notifica e si ingiunge il pagamento. Dispone altresì che a norma del comma 6 dell'art. 18 della Legge n.689/81 la notificazione del presente atto venga eseguito dall'ufficio di Polizia Municipale che lo ha adottato, secondo le modalità di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890.

SI INFORMA

Che salvo quanto previsto dall'articolo 133 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e da altre disposizioni di legge, contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone

la sola confisca gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.

L'opposizione è regolata dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso, in cui l'opposizione e proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.

Salvo quanto disposto nell'ultimo comma dell'art. 22, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per la esazione delle imposte dirette.

Castel di Iudica, 16/01/2023

Sindaco
STRANO RUGGERO / InfoCamere S.C.p.A.